

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 45561/A1903A del 14 maggio 2019.

Comune di Vinovo – Società Campi di Vinovo Spa – Autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i e calcolo dell'onere aggiuntivo per l'attivazione del centro commerciale G-CC1 di mq. 6.000 (Comparto E del Parco Commerciale Mondojuve), in applicazione della D.G.R. n. 21-4844 del 11.12.2006 – Conferenza dei Servizi del 10 maggio 2019.

Premesso che:

la legge regionale 12/11/1999 n. 28 s.m.i. dispone, all'art. 3 comma 3 bis, che il rilascio dell'autorizzazione, per medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita, è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo, specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio delle zone di insediamento dei Comuni interessati da ciascun intervento;

il medesimo comma, come modificato dalla LR n. 13/2011 e da ultimo dalla LR n. 18/2018, stabilisce, altresì, che una quota del 25 per cento del suddetto onere è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio.

Con deliberazione n. 21-4844 in data 11.12.2006, la Giunta Regionale ha definito i criteri, le modalità operative ed i parametri di dettaglio per il perseguimento delle finalità e l'attuazione delle disposizioni di legge;

in proposito, l'art. 9, comma 2, lett. b) della medesima deliberazione di Giunta regionale prevede che, per il caso delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate dopo l'entrata in vigore della stessa deliberazione, tutte le prescrizioni e le indicazioni attuative per l'assolvimento dell'onere aggiuntivo da parte del privato, sono indicate nella deliberazione di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 11 della DGR n. 43-29533/2000 s.m.i.;

con deliberazione n. 14228/DB1607 del 16/11/2011, la Conferenza dei Servizi ha deliberato positivamente in merito alla richiesta della società Campi di Vinovo Spa di autorizzazione amministrativa per l'attivazione del centro commerciale sequenziale G-CC1 di mq. 6.000 (Comparto E), situato in Via Debouche/Viale Ippodromi Torinesi nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo e contestuale modifica delle prescrizione viabilistiche relative ai Comparti A e B ubicati sul territorio di Nichelino, prescrivendo, altresì, l'obbligo a sottoscrivere un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Campi di Vinovo Spa alla corresponsione, quale onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio, in attesa che la Giunta Regionale approvi i criteri di applicazione e definisca il capitolo di entrata, come previsto dal sopra citato art. 3 comma 3 bis della LR n. 28/99 s.m.i.;

la società Campi di Vinovo Spa, in data 23/01/2012, sottoscrive l'atto d'obbligo, previsto dalla deliberazione n. 14228/DB1607 del 16/11/2011, registrato a Torino al n. 1140 a cura del notaio Giovanna Ioli, funzionale al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione del centro commerciale sequenziale (Comparto E), ubicato in Via Debouche/Viale Ippodromi Torinesi a Vinovo;

con deliberazione n. 22239/A1903A del 7/03/2019, la Conferenza dei Servizi ha deliberato positivamente in merito alla richiesta della società Campi di Vinovo Spa di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione della superficie di vendita del centro commerciale sequenziale G-CC1 di mq. 6.000 (Comparto E), situato a Vinovo in Via Debouche/Viale Ippodromi Torinesi.

Si rende, quindi, necessario procedere alla determinazione degli oneri aggiuntivi, in attuazione della DCS n. 14228/DB1607 del 16/11/2011 e conseguente atto d'obbligo unilaterale sottoscritto in data 23/01/2012;

con nota del 8/04/2019 ns. prot. n. 34058/A1903A, il Comune di Vinovo ha comunicato l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigente nel 2011;

il giorno 10 del mese di maggio 2019 alle ore 10,45 circa si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 – Torino la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, convocata d'ufficio, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 42800/A1903A del 7/05/2019;

la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 10/05/2019, dopo una breve discussione, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole alla determinazione della somma degli oneri aggiuntivi dovuti dalla Società Campi di Vinovo Spa, per l'attivazione del centro commerciale sequenziale Comparto E del Parco Commerciale "Mondojuve", tipologia G-CC1 di mq. 6.000, ubicato in Via Debouche/Viale Ippodromi Torinesi a Vinovo, con le seguenti prescrizioni:

1) Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:

- all'integrazione del precedente atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Campi di Vinovo Spa alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 3 c. 3bis della LR n. 28/99, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di euro 185.851,20, destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (artt 18 e 19 della DCR n. 563-13414 del 29./10/1999 s.m.i.) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente, e così ripartiti:
 - ☐ Euro 46.462,80 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale (art. 3 c.3bis della LR 28/99 s.m.i.) di cui:
 - ☐ Euro 13.938,84 corrispondente al 30% del 25% al rilascio dell'autorizzazione commerciale;
 - ☐ Euro 32.523,96 corrispondente al 70% del 25% all'attivazione della grande struttura;
 - Euro 139.388,40 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da ripartire all'attivazione della grande struttura commerciale nel seguente modo:
 - ☐ Euro 62.724,78 corrispondente al 45% del 75% degli oneri, al comune sede dell'intervento: Comune di Vinovo;
 - ☐ Euro 76.663,62 corrispondente al 55% del 75% degli oneri ai comuni limitrofi: Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino e Piobesi T.se;
- di fare salve le prescrizioni in merito agli obblighi sottoscritti per il versamento degli oneri ambientale e a tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13103/DA1701 del 5/11/2003, per l'attivazione del centro commerciale sequenziale, Comparto E, di mq. 6.000, n. 14228/DB1607 del 16/11/2011 di ridefinizione del medesimo centro, n. 14810/DB1607 del 19/12/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la

realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo, n. 22239A1903A del 7/03/2019 di ridefinizione e nella determinazione dirigenziale n. 95 del 14/03/2018 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire dei centri commerciali C ed E, che ha recepito le soluzioni ambientali e viabilistiche della DGR n. 26-4232 del 30/07/2012 per il superamento delle esternalità negative. Le opere di viabilità previste in progetto e nelle precedenti deliberazioni, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Vinovo;

preso atto dell'assenza giustificata del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015, n. 16 del 31/10/2017 e n. 18 del 17/12/2018 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012;

viste le DCS n. 13103/DA1701 del 5/11/2003 e n. 14228/DB1607 del 16/11/2011 di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Campi di Vinovo Spa rispettivamente per la realizzazione e per la ridefinizione del centro commerciale di mq. 6.000, Comparto E del Parco Commerciale "Mondojuve, ubicato in Via Debouche'/Viale Ippodromi Torinesi, nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo;

vista la DCC n. 55 del 26/07/2006 di approvazione del PEC di Vinovo e successive varianti;

visto l'Accordo di Programma firmato nel 2006 e successive modifiche ed integrazioni tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Nichelino e Vinovo e società Campi di Vinovo Spa, per la realizzazione delle opere di viabilità;

vista la DCS n. 14810/DB1607A del 18/11/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo;

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” relativo al Parco Commerciale “Mondojuve”;

vista la determinazione dirigenziale n. 95 del 14/03/2018 di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire dei centri commerciali C ed E ubicati nel territorio del Comune di Vinovo;

vista la DCS n. 22239/A1903A del 7/03/2019 di ridefinizione del centro commerciale di mq. 6.000, Comparto E del Parco Commerciale “Mondojuve, ubicato in Via Debouche’/Viale Ippodromi Torinesi, nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo;

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

vista la LR n. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

visto l’art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall’avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

considerato che con successivi provvedimenti amministrativi si provvederà ad introitare le risorse corrisposte a titolo di oneri aggiuntivi ai sensi del presente atto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

- 1) di individuare l’ammontare complessivo dell’onere aggiuntivo da corrispondere da parte della società Campi di Vinovo Spa, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo allegato all’autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 14228/DB1607 del 16/11/2011, per l’attivazione del centro commerciale sequenziale Comparto E del Parco Commerciale “Mondojuve”, tipologia G-CC1 di mq. 6.000, settore non alimentare, ubicato in Via Debouche’/Viale Ippodromi Torinesi, nella localizzazione L2 del Comune di Vinovo, in euro 185.851,20;
- 2) di subordinare il rilascio dell’autorizzazione amministrativa:

- all'integrazione del precedente atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Campi di Vinovo Spa alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 3 c. 3bis della LR n. 28/99, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di euro 185.851,20, destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (artt 18 e 19 della DCR n. 563-13414 del 29./10/1999 s.m.i.) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente, e così ripartiti:
 - Euro 46.462,80 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nell'apposita sezione del fondo regionale destinata agli interventi a favore del commercio (art. 3 c.3bis della LR 28/99 s.m.i.) di cui:
 - Euro 13.938,84 corrispondente al 30% del 25% al rilascio dell'autorizzazione commerciale e intestato alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT91S0200801033000040777516 oppure c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107 indicando la seguente causale di versamento: “art. 3 c. 3bis della LR n. 28/99 smi – Acconto oneri aggiuntivi”;
 - Euro 32.523,96 corrispondente al 70% del 25% all'attivazione della grande struttura ed intestato alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT91S0200801033000040777516 oppure c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107 indicando la seguente causale di versamento: “art. 3 comma 3 bis della LR 28/99 smi – Saldo oneri aggiuntivi”;
 - Euro 139.388,40 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da ripartire all'attivazione della grande struttura commerciale nel seguente modo:
 - Euro 62.724,78 corrispondente al 45% del 75% degli oneri, al comune sede dell'intervento: Comune di Vinovo;
 - Euro 76.663,62 corrispondente al 55% del 75% degli oneri ai comuni limitrofi, secondo l'allegata tabella:

Comuni limitrofi	Quote
Candiolo	15783,69
Carignano	15783,69
La Loggia	13528,87
Moncalieri	6764,44
Nichelino	6764,44
Piobesi T.se	18038,5
TOTALE	76663,62

- facendo salve le prescrizioni in merito agli obblighi sottoscritti per il versamento degli oneri ambientale e a tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13103/DA1701 del 5/11/2003, per l'attivazione del centro commerciale sequenziale, Comparto E, di mq. 6.000, n. 14228/DB1607 del 16/11/2011 di ridefinizione del medesimo centro, n. 14810/DB1607 del 19/12/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo, n. 22239/A1903A del 7/03/2019 di ridefinizione e nella determinazione dirigenziale n. 95 del 14/03/2018 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire dei centri commerciali C ed E, che ha recepito le soluzioni ambientali e viabilistiche della DGR

n. 26-4232 del 30/07/2012 per il superamento delle esternalità negative. Le opere di viabilità previste in progetto e nelle precedenti deliberazioni, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

3) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Vinovo (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)